Tribunale Ordinario di Fermo

ESECUZIONI MOBILIARI

VENDITA TELEMATICA

Espropriazione mobiliare presso il debitore post L.80 **R.G. 14 /2026**

Creditori:

Debitore:

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

vista l'istanza di vendita e le richieste in essa contenute; visto il verbale di pignoramento e la descrizione dei beni pignorati; ritenuto di dover procedere alla vendita a mezzo commissionario; ritenuto peraltro opportuno procedere previamente alla verifica della stima dei beni pignorati effettuata dall'ufficiale giudiziario senza l'assistenza di perito stimatore; ritenuto opportuno acquisire all'uopo il giudizio dell'I.V.G. delle Marche sulla scorta dell'esperienza maturata e delle vendite precedenti di beni analoghi;

DELEGA

ex art. 532 comma 2 c.p.c. l'Istituto Vendite Giudiziarie delle Marche alla determinazione del prezzo di vendita/presumibile valore di realizzo, anche nei casi di cui all'art 521 bis c.p.c. e a tal fine dispone: -.che esso, depositi, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento una propria valutazione in ordine al valore dei beni pignorati espressa dall'ufficiale giudiziario ed in ordine al valore cui i beni potranno essere posti in vendita; - che nello stesso atto l'I.V.G. delle Marche provveda altresì a fornire una stima delle eventuali spese vive di trasporto dei beni ex art 35 D.lgs. n. 109/1997 e DM 80/2009; - che detta relazione venga depositata anche al fine di verificare, l'opportunità di richiedere l'eventuale integrazione del pignoramento ex art 518 comma 7 c.p.c. In particolare, nel caso in cui il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati così come risultante dalla relazione I.V.G. sia inferiore al credito precettato aumentato della metà, l'I.V.G. solleciterà il creditore procedente - con apposita comunicazione - a richiedere al Giudice dell'Esecuzione, l'autorizzazione alla

Firmato Da: MARIA CHIARA ASCENZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c55c34ad93c991286a4e4e8dd798e09

integrazione del pignoramento, specie laddove, in sede di sopralluogo finalizzato alla quotazione, sia risultata la presenza presso il debitore di altri beni utilmente pignorabili. Inoltre, visti gli articoli 530 e 532 c.p.c. come riformati dal D.L. n. 59 del 3.05.2016, il D.M. n. 109/1997 nonché il D.M. n. 80/2009,

NOMINA

L'Istituto Vendite Giudiziarie delle Marche custode dei beni pignorati e,

DISPONE

che lo stesso I.V.G. provveda:

1) entro 30 giorni dal presente provvedimento ad effettuare ricognizione del compendio pignorato presso i luoghi ove lo stesso è ubicato e successivamente a tali operazioni lo stesso provveda a depositare un proprio presumibile valore di realizzo in ordine al valore dei beni pignorati al quale potranno essere posti in vendita;
2) al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri eventuali locali nella disponibilità dell'Istituto, previo invio di comunicazione scritta al debitore contenente la data dell'accesso (avvertendo altresì il debitore che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l'intervento della forza pubblica), autorizzando sin da ora nel caso in cui risultino difficilmente trasportabili, la vendita in loco dei beni pignorati, mantenendo la custodia in capo al soggetto nominato dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento;
3) a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti;
4) a fornire ogni utile informazione (anche telefonica o tramite e-mail) agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i, in genere sulle vendite giudiziarie;
5) che l'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che essi siano stati sostituiti, ne dia comunicazione al giudice ed invii tempestivamente una dettagliata relazione alla creditrice pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all'art. 338 c.p.

AUTORIZZA I.V.G. DELLE MARCHE

- ad avvalersi della forza pubblica, ai sensi dell'art. 25/4° comma Reg. I.V.G., per l'eventuale assistenza al ritiro dei beni pignorati in caso di richiesta da parte degli incaricati dell'Istituto;

Firmato Da: MARIA CHIARA ASCENZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c55c34ad93c991286a4e4e8dd798e09

- alla vendita in loco in caso di intrasportabilità dei beni, di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati e, comunque, in tutti quei casi in cui la vendita in loco appaia più opportuna e fruttuosa;

- a percepire dall'aggiudicatario della vendita i compensi di cui all'art. 32 del citato Regolamento e dal creditore (in solido col debitore) i compensi di cui all'art. 33 della stessa normativa;

- alla distruzione o alla cessione gratuita dei beni invenduti, nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540bis c.p.c. ovvero il debitore non provveda al ritiro dei medesimi; inoltre, visto il DM 5.12.2017, pubblicato in GU del 10.01.2018,

FISSA

il prezzo base della prima vendita in quello così come determinato dal commissionario nella relazione sul presumibile valore di realizzo depositata

ORDINA

la vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento o nell'atto di pignoramento (ove trattasi di beni mobili registrati e pignorati ai sensi art. 521 bis c.p.c.), affidandone l'esecuzione all'I.V.G. che effettuerà la vendita secondo le modalità ritenute opportune. La vendita dei beni pignorati sarà disciplinata dalle seguenti

CONDIZIONI

1) la vendita si svolgerà - per ciascun bene o lotto eventualmente individuato dall'I.V.G. per una sua più proficua esecuzione - mediante gara telematica sincrona mista, asincrona telematica accessibile dalla piattaforma telematica www.spazioaste.it oppure con i canali della tradizionale vendita in presenza (sala vendite, vendita in loco etc.);

2) La gara avrà inizio possibilmente entro 60 giorni dal deposito della relazione contenente la valutazione di presumibile valore di realizzo da parte del commissionario. La vendita sarà pubblicizzata anche on-line con avviso contenente la data di inizio della gara almeno 10 giorni prima e la specificazione del luogo ove ciascun bene o lotto si trova (con dicitura presso l'I.VG. o presso il debitore);

3) 3) ESAME DEI BENI. Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sui relativi siti: www.astalegale.net - www.spazioaste.it - www.istitutovenditegiudiziarie.net - www.ivgmarche.it, così come previsto dall'art. 533 c.p.c.;

4) REGISTRAZIONE E CAUZIONE. La partecipazione alla gara sarà condizionata alla registrazione presso www.astalegale.net, che fornisce il portale informatico dell'asta www.spazioaste.it – utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito. L'offerta sarà subordinata al versamento di una cauzione di importo pari al 20% del prezzo offerto (il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che i software autorizzi automaticamente la perso-

Firmato Da: MARIA CHIARA ASCENZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c55c34ad93c991286a4e4e8dd798e09

na alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 20% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito);

5) SVOLGIMENTO DELLA GARA. La gara si svolgerà con le seguenti modalità:

- Il commissionario permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto;
- l'offerta irrevocabile di acquisto, ancorché superata da successiva offerta per un prezzo maggiore, manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica;
- il commissionario venderà il bene a favore di chi, alla scadenza della gara telematica, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore e versato il relativo prezzo, ovvero, in caso di inadempienza, incamerata la relativa cauzione, lo stesso provvederà a fissare nuovo esperimento di vendita nella prima data utile con le stesse modalità sopra indicate;

6) AGGIUDICAZIONE E VENDITA. Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore. Il pagamento del saldo potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara): – tramite bonifico bancario da effettuarsi entro i termini indicati nel sito, mediante pagamento elettronico (bancomat, carte di credito/debito) ovvero in contanti (per importi pari od inferiori ad euro 5.000,00 secondo la legge vigente).

Per tale tipologia di servizio offerto, verrà addebitata all'aggiudicatario la commissione in misura fissa pari all'0,9% sul valore di aggiudicazione finale a titolo di reintegro dell'intermediazione bancaria;

7) EVENTUALI ULTERIORI ESPERIMENTI. Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto, L'I.V.G. procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto del 50%. Analogamente, in caso di secondo esperimento infruttuoso, si procederà ad un terzo tentativo con prezzo base d'asta non inferiore al 5% rispetto al presumibile valore di realizzo determinato dall'IVG.

Qualora anche tale terzo esperimento dovesse risultare deserto per assenza di offerte, l'IVG potrà esperire ulteriori tentativi di vendita, previa istanza da sottoporre all'autorizzazione di questo Giudice, ad offerta libera senza alcun prezzo base d'asta;

8) GARANZIE. La vendita giudiziaria avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori. Anche in caso di beni fungibili, la vendita si intende a corpo e non a misura. Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva, essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia di vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per nessun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di

Firmato Da: MARIA CHIARA ASCENZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c55c34ad93c991286a4e4e8dd798e09

qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di esso tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita;

9) ONERI FISCALI. Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a totale carico dell'acquirente, fatto salvo eventuali esenzioni che debbono in ogni caso seguire le normative vigenti ai sensi DPR 633/72 e successive modificazioni;

10) PAGAMENTO DEL PREZZO. Il pagamento del prezzo, comprensivo di imposte, oneri e diritti d'asta dovrà essere eseguito entro il termine e secondo le modalità indicati sul sito;

11) In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la cauzione verrà acquisita dall'I.V.G. e di beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate;

12) RITIRO DEI BENI. I beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo. Per quanto concerne la consegna dei beni mobili registrati (autovetture, autocarri, motocicli etc....), gli stessi potranno essere consegnati soltanto dietro presentazione da parte dell'aggiudicatario dell'avvenuto trasferimento di proprietà.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni subastati entro il termine indicato dall'I.V.G. a seguito del saldo prezzo. In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'I.V.G. Marche il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/05/2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, 3 comma e 2797 c.c.

13) SOSPENSIONE VENDITE. Non saranno ammesse istanze informali al commissionario di sospensione delle operazioni di vendita, che non siano proposte nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 624bis c.p.c. e con allegata la documentazione del pagamento del compenso ex art. 34 D.M. 109/1997; il commissionario quindi non dovrà in alcun modo tener conto delle istanze di tale fatta e invitare l'interessato a rivolgere al Giudice dell'Esecuzione formale istanza di sospensione, in quanto la procedura potrà essere sospesa solo previo provvedimento del Giudice. Nel caso in cui, a seguito di sospensione, venga effettuata istanza di riassunzione del processo esecutivo, alla stessa dovrà essere allegata la prova dell'ulteriore versamento ex art. 21, 3° comma D.M. 109/1997.

14) RINUNZIA ALL'ESECUZIONE. Laddove, per intervenuti accordi tra le parti, il creditore procedente e gli altri intervenuti muniti di titolo intendessero presentare istanza di rinuncia all'esecuzione all'istanza dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto

Firmato Da: MARIA CHIARA ASCENZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c55c34ad93c991286a4e4e8dd798e09

dovuto all'I.V.G., ex art. 33 D.M. 109/97. In ogni caso l'estinzione della procedura si verifica solo con il provvedimento del G.E. (Cass. 6885/2008), sicché l'Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. dovrà proseguire le operazioni di vendita fino a che non intervenga il suddetto provvedimento.

AUTORIZZA

L'I.V.G. a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale prevista dal regolamento ministeriale 109/97 e dal D.M. 80/09, i diritti ed i rimborsi spese come previsti e come specificate dallo stesso I.V.G. nella relazione sul presumibile valore di realizzo

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. provveda, secondo il vigente standard dell'Ufficio per le vendite mobiliari, alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sui siti internet (www.istitutovenditegiudiziarie.net, www.astalegale.net, www.tribunale.xxx.it)

AVVISA

che, in caso di pignoramento ex art. 521 c.p.c. all'esito di vendita, alla cancellazione della trascrizione del pignoramento su automezzi provvederà a propria cura e spese l'acquirente che sin da ora autorizza all'espletamento dei relativi incombenti presso il PRA di competenza al quale per l'effetto ordina di ricevere la cancellazione del gravame dell'acquirente.

DISPONE

- che il prezzo ricavato dalla vendita, detratti i compensi spettanti al commissionario, venga depositato su un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione, da accendersi presso un Istituto di credito scelto dal commissionario medesimo tra quelli che offrano le migliori condizioni in termini di costi della procedura e del quale dovrà essere comunicato mediante deposito telematico il codice IBAN ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento da parte dell'Ufficio;

- che il creditore effettui a favore dell'I.V.G. il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997 con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il presente provvedimento sarà revocato e non si procederà alla vendita;

- che all'I.V.G. siano liquidati, nella misura indicata dalla tariffa allegata al D.M. 109/97 i compensi di cui agli artt. 30 e 32, nonché gli eventuali compensi ulteriori per la custodia di cui al D.M. 80/2009 e di riscuotere direttamente dall'acquirente la quota allo stesso spettante.

L'I.V.G. dovrà comunque depositare istanza di liquidazione al Giudice per la liquidazione delle spettanze a carico della procedura; - che in ogni caso l'I.V.G. provveda a restituire gli atti in Cancelleria entro il termine finale di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;

Firmato Da: MARIA CHIARA ASCENZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c55c34ad93c991286a4e4e8dd798e09

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

In particolare si ribadisce che alla dichiarazione di desistenza ex art. 629 c.p.c. dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto all'I.V.G. ex art. 33 D.Lgs. n. 109/1997.

SUBORDINA

l'esecuzione delle operazioni di ricognizione, stima, asporto, pubblicità e vendita di cui presente provvedimento al preventivo versamento forfettario di cui agli artt. 22/3° comma e 31 del predetto Regolamento commisurato al prezzo di stima.

FISSA

innanzi a se l'udienza del **09 SETTEMBRE 2026, alle ore 10,00** per il rendiconto del custode, per la distribuzione del ricavato o per l'eventuale istanza ex art. 540 bis c.p.c. o per l'estinzione ex art. 164 bis disp att. c.p.c., salvo istanze di anticipazione dell'udienza motivate dalla chiusura anticipata e fruttuosa delle operazioni di vendita.

Si comunichi alle parti e all'I.V.G. Marche a cura della cancelleria.

Fermo, lì 19/05/2026

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
(Dott.ssa Maria Chiara Ascenzi)

Firmato Da: MARIA CHIARA ASCENZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c55c34ad93c991286a4e4e8dd798e09